



**Kinderschutz** Schweiz  
**Protection de l'enfance** Suisse  
**Protezione dell'infanzia** Svizzera

Schlösslistrasse 9a | 3008 Bern  
Telefon +41 31 384 29 29  
info@kinderschutz.ch | www.kinderschutz.ch

Ufficio federale delle comunicazioni  
Zukunftsstrasse 44  
CH - 2503 Bienne

per mail a: tp-secretariat@bakom.admin.ch

Berna, 25 marzo 2020

## **Risposta alla consultazione**

### **Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC)**

Gentili signore, egregi signori,

con la presente cogliamo l'occasione per prendere posizione sulla revisione delle ordinanze relative alla LTC.

#### **Posizione di principio**

Negli ultimi anni, la violenza sessualizzata online nei confronti dei minori ha assunto dimensioni spaventose. Le cifre relative alle rappresentazioni pedopornografiche diffuse registrano un'impennata. Nel 2018, per esempio, l'FBI ha segnalato alla Svizzera circa 9000 casi sospetti di pedopornografia. A causa dell'incremento della violenza sessualizzata online nei confronti dei minori è importante e opportuno che il Parlamento abbia inserito la protezione dei fanciulli e degli adolescenti nell'articolo sullo scopo della LTC (nuovo art. 1 cpv. 2 lett. e) e concretizzato tale principio di protezione all'articolo 46a LTC.

**Protezione dell'infanzia Svizzera approva espressamente le precisazioni dell'articolo 46a LTC nelle relative ordinanze. Tra le misure importanti per proteggere efficacemente i bambini e i giovani figurano in particolare l'obbligo per i fornitori di servizi di accesso a Internet di consigliare i clienti come pure l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di collaborare e segnalare i contenuti pornografici vietati.**

Al tempo stesso occorre rilevare che la revisione delle ordinanze relative alla LTC rafforza solo parzialmente la protezione dei bambini e degli adolescenti, tralasciando aspetti importanti.

**I progetti di ordinanze relative alla LTC posti in consultazione non mettono in pratica integralmente l'articolo 46a capoverso 2 LTC.** Il secondo periodo di tale articolo stabilisce che per cancellare i contenuti pornografici vietati è possibile sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi e ad autorità all'estero, e il Consiglio federale si occupa di disciplinare i dettagli. **Tuttavia, i progetti di ordinanze relative alla LTC non menzionano assolutamente i servizi di segnalazione gestiti da terzi.** Tale omissione è incomprensibile per Protezione dell'infanzia Svizzera, perché per lottare efficacemente contro la pedopornografia la polizia deve essere al corrente della sua esistenza. Già oggi, gli utenti finali di servizi di telecomunicazione possono rivolgersi direttamente alla polizia. A tal fine è disponibile un modulo, che però in primo luogo non è facile da reperire e in secondo luogo è formulato in modo molto tecnocratico e non invoglia certo gli utenti a compilarlo. Le esperienze fatte nei Paesi limitrofi mostrano che, in caso di sospetto, gli utenti finali preferiscono rivolgersi a terzi anziché alla polizia. Ecco perché sarebbe importante istituire anche in Svizzera un servizio di segnalazione gestito da terzi, che per ora non esiste a livello nazionale. La revisione delle ordinanze relative alla LTC offre l'opportunità di creare tale servizio, che dovrebbe disporre delle risorse professionali, umane e tecniche necessarie. Il servizio dovrebbe inoltre essere facilmente accessibile – anche ai bambini e agli adolescenti – ed essere ben conosciuto dalla popolazione, che lo dovrebbe considerare un servizio indipendente dalla polizia, ma che collabora fianco a fianco con la polizia federale per identificare il materiale pedopornografico e avviare indagini. Per dare credibilità alle misure di prevenzione della LTC e attuare una sensibilizzazione efficace, è fondamentale promuovere anche la collaborazione dei grandi fornitori di servizi d'accesso a Internet con il servizio di segnalazione. Sono infatti loro a ospitare e a diffondere, involontariamente, il materiale pedopornografico e devono quindi assolutamente essere coinvolti nella lotta contro la pedopornografia.

**Protezione dell'infanzia Svizzera chiede pertanto di completare l'OST con un articolo che concretizzi la collaborazione dell'UFCOM, dell'Ufficio federale di polizia e dei servizi cantonali competenti con un servizio di segnalazione gestito da terzi. Tale articolo dovrebbe anche definire come gli attori pubblici dovrebbero sostenere l'istituzione e il funzionamento del servizio di segnalazione, garantendo la collaborazione dei grandi fornitori di Internet.**

### Pareri sui singoli articoli delle ordinanze

#### **Art. 89a OST - Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani**

I fornitori di servizi d'accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell'applicazione di misure concrete di protezione.

**Protezione dell'infanzia Svizzera approva** questa nuova disposizione. Per garantire ai bambini e agli adolescenti la miglior protezione in Internet è importante offrire ai clienti soprattutto una **consulenza esaustiva, individuale e concreta**. L'esperienza dimostra che i bambini e gli adolescenti sono troppo spesso esposti ai pericoli di Internet perché i genitori, le persone alle quali sono affidati o loro stessi non sono abbastanza informati sulle misure di protezione.

#### **Art. 89b OST - Pornografia vietata**

<sup>1</sup> I fornitori di servizi d'accesso a Internet fanno in modo di ottenere le segnalazioni dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 46a LTC.

<sup>2</sup> Fanno in modo di poter essere contattati per informazioni scritte da terzi ai sensi dell'articolo 46a capoverso 3 frase 2 LTC. Segnalano immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.

L'articolo 46a capoverso 3 LTC obbliga i **fornitori di servizi di telecomunicazione** a dissimulare le informazioni dai contenuti pornografici e a segnalare i casi sospetti. L'articolo 89b OST, che concretizza l'articolo 46a capoverso 3 LTC, parla però di **fornitori di servizi d'accesso a Internet e non di fornitori di servizi di telecomunicazione**. L'OST limita quindi notevolmente la cerchia di destinatari dell'obbligo di notifica. **Ai nostri occhi, questa**



**limitazione è inammissibile e va modificata.** L'intero articolo 89b deve applicarsi a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Le seguenti considerazioni vanno pertanto lette alla luce di questa riserva.

**Protezione dell'infanzia Svizzera approva invece il fatto che l'articolo 89b capoverso 1 OST obblighi i fornitori (di servizi d'accesso a Internet) a fare in modo di ottenere le segnalazioni dell'Ufficio federale di polizia.** Ai nostri occhi, ciò significa che tutti i fornitori (di servizi d'accesso a Internet) devono istituire un servizio chiaramente definito, che assicuri la comunicazione con l'Ufficio federale di polizia in merito ai contenuti pornografici vietati. Il rapporto esplicativo precisa giustamente che i fornitori (di servizi d'accesso a Internet) provvedono ad attuare immediatamente le istruzioni dell'Ufficio federale di polizia. Il fatto che le informazioni dai contenuti pornografici vengano dissimulate e cancellate rapidamente e sistematicamente, andrà a tutto vantaggio dei bambini interessati. Al tempo stesso questa misura andrà a indebolire il mercato della pornografia vietata.

**Protezione dell'infanzia Svizzera approva inoltre il fatto che l'articolo 89b capoverso 2 OST obblighi i fornitori (di servizi d'accesso a Internet) a poter essere contattati da terzi per informazioni scritte e a segnalare immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.** Anche in questo caso siamo dell'opinione che la norma obblighi i fornitori (di servizi d'accesso a Internet) a istituire un servizio chiaramente definito, facilmente raggiungibile e dotato delle risorse necessarie, al quale terzi possano segnalare senza difficoltà contenuti pornografici vietati.

Restiamo a vostra completa disposizione per rispondere a qualsiasi domanda inerente la presente consultazione e siamo anche pronte a sostenervi per qualsiasi richiesta o compito riguardante il settore di nostra competenza. Fiduciosi che nell'ulteriore elaborazione della proposta di revisione terrete debitamente conto dei punti sollevati in merito alla protezione dell'infanzia, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Yvonne Feri  
Presidente della fondazione  
Protezione dell'infanzia Svizzera

Regula Bernhard Hug  
Direttrice